



Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE**

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

L'UNIONCAMERE

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PORTALE PER
L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI STATISTICHE
FORNITE DALLE IMPRESE**

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di seguito “Ministro”,
prof. Renato Brunetta,

il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, di seguito Istat, prof. Enrico
Giovannini,

**il Presidente di Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura**, di seguito Unioncamere, dott. Ferruccio Dardanella,

d'ora innanzi congiuntamente definiti “le Parti” o, singolarmente “la Parte”,

VISTO

- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400;
- il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante “Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta”, con il quale il Ministro è stato delegato ad esercitare, tra l'altro, le funzioni in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della società dell'informazione e delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete;
- l'articolo 5 del regolamento (CE) n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, che attribuisce agli istituti nazionali di statistica la funzione di riferimento per la produzione e la trasmissione dei dati statistici nazionali;

- la comunicazione del 24.1.2007 COM (2007) 23, con la quale la Commissione Europea invita gli stati membri alla definizione del programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea;
- l'art. 25 della legge 6.08.2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che - recependo le indicazioni europee - prevede la predisposizione di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nella materie di competenza statale, al fine di conseguire una riduzione pari al 25 per cento, entro il 2012;
- la direttiva n. 9 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) del 20 aprile 2004, che ha definito i criteri e le modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
- l'art. 8 della legge n. 681/1996, ai sensi del quale le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, contenente informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istat;
- gli articoli 6-bis e 9 del d.lgs. n. 322/1989, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e il *Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*, contenenti disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali trattati per scopi statistici;
- l'art. 3 comma 73 della legge 244/2008 – legge finanziaria, che demanda all'Istat la definizione degli strumenti necessari ad assicurare il coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni;
- l'art.6, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, ai sensi del quale l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (Sistan);
- l'art.15, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 322/1989, ai sensi del quale l'Istat ha come compito istituzionale quello di predisporre le nomenclature per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale, incluse quelle di tipo territoriale, quelle relative alle attività economiche e alle professioni, e le metodologie di base, aventi carattere vincolante per i soggetti facenti parte del Sistan;
- l'art. 7 della legge 580/1993, come modificato dal d. lgs. n° 23/2010, ai sensi del quale Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano e, ai fini del coordinamento delle diverse iniziative del sistema stesso, può stipulare con soggetti pubblici, tra i quali amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici nazionali, intese o convenzioni in rappresentanza dei componenti il sistema camerale suddetto, chiamati ad attuarle;

- l'art. 17 del d. lgs. 322/1989, in forza del quale Unioncamere rappresenta nel Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) gli uffici di statistica delle camere di commercio, quali organi del sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2 del medesimo d. lgs.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale l'ufficio di statistica di Unioncamere è stato inserito nel Sistema Statistico nazionale e svolge i compiti previsti dall'art. 6 del d. lgs. n° 322/1989;

CONSIDERATO

- che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è delegato anche ad esercitare funzioni di impulso e promozione delle politiche di innovazione volte a migliorare la qualità dei servizi pubblici, verificandone l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, realizzando programmi di sostegno all'innovazione nelle amministrazioni pubbliche, basati sullo sviluppo e la condivisione delle conoscenze e del capitale umano e sulla creazione di condizioni favorevoli ai processi di innovazione;
- che è compito dell'Istat favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi della pubblica amministrazione e la loro utilizzazione per fini statistici, così da accrescere l'informazione disponibile, massimizzando l'integrazione delle fonti e minimizzando il carico statistico sui rispondenti;
- che Unioncamere, nell'esercizio della funzione istituzionale, coordina l'azione delle camere di commercio per favorire lo svolgimento in modo omogeneo delle funzioni e dei compiti ad esse assegnati dalla legge, tra i quali rientra, in particolare, la realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica, la promozione di procedure semplificate per l'avvio e lo svolgimento delle attività economiche, nonché dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche;

RITENUTO OPPORTUNO

- avviare e valorizzare un rapporto di collaborazione fra le Parti al fine di realizzare un portale basato sulle tecnologie informatiche in grado di conseguire maggiore qualità, efficienza ed economicità delle attività di trasmissione dei dati statistici dalle imprese agli enti del Sistan, con particolare riguardo alla dematerializzazione dei documenti, alla semplificazione delle relazioni con gli interlocutori esterni, anche attraverso una maggiore condivisione dei dati raccolti a fini statistici nonché dei dati amministrativi e l'automazione dei relativi flussi informativi, nel rispetto delle norme vigenti e degli indispensabili requisiti di sicurezza;
- favorire la condivisione tra gli enti del Sistan dei dati raccolti per finalità statistiche ed il riutilizzo di dati amministrativi per le stesse finalità, così da rendere minimo l'onere sulle imprese;

- dare piena attuazione a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, consentendo di far conseguire alle pubbliche amministrazioni e ad altre istituzioni efficienza ed economicità dell'azione amministrativa attraverso l'erogazione di servizi in cooperazione, la semplificazione amministrativa e l'accesso da parte delle imprese ai servizi *on line*;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Oggetto e finalità)**

1. Con la presente intesa le Parti intendono collaborare per realizzare un programma di interventi volto a sviluppare un portale di acquisizione di dati statistici finalizzato a ridurre l'onere informativo statistico, a semplificare le modalità di conferimento dell'informazione da parte delle imprese e degli operatori economici e a ridurre i costi diretti e indiretti di tali adempimenti, nonché a facilitare i processi di erogazione di servizi pubblici a favore delle imprese.

Articolo 2 **(Interventi specifici)**

1. Allo scopo di conseguire le finalità di cui al presente Protocollo, le Parti concordano di avviare le opportune azioni volte a favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare un portale per le imprese e per gli operatori economici per la trasmissione agli enti del Sistan dei dati raccolti a fini statistici, valorizzando le soluzioni tecnologiche nella disponibilità delle parti;
 - b) individuare e favorire soluzione idonee ad una più completa condivisione dei dati raccolti a fini statistici ed un adeguato utilizzo delle fonti amministrative anche a fini statistici, minimizzando i costi da parte degli enti del Sistan.
2. Il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione si impegna a fornire, attraverso le proprie strutture, il necessario supporto alla realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo mediante attività di consulenza ed assistenza tecnica.
3. L'Istat si impegna a:
 - a) contribuire alla progettazione e realizzazione congiunta del portale;
 - b) curare la realizzazione degli applicativi per la raccolta dei dati statistici via web dalle imprese e dagli operatori economici;
 - c) razionalizzare ulteriormente, sulla base degli interventi di cui al comma 1, il quadro delle informazioni statistiche da raccogliere presso le imprese e gli operatori economici.

4. L'Unioncamere si impegna a:
- a) favorire, collaborando alla progettazione e realizzazione del portale e dei relativi applicativi attraverso le strutture specializzate del sistema camerale, l'efficace interazione con il medesimo di strumenti e tecnologie informatiche in uso presso le camere di commercio;
 - b) sviluppare ed ampliare strumenti e tecnologie finalizzati a diversificare e favorire i processi di acquisizione di informazioni di interesse statistico da parte delle imprese;
 - c) coordinare il lavoro del sistema camerale per la definizione di procedure semplificate, attraverso lo sviluppo di sistemi e tecnologie innovativi e di gestione di servizi a favore delle imprese, anche attraverso la promozione e la diffusione presso il sistema delle imprese di strumenti di comunicazione certificata finalizzati a semplificare i rapporti tra le stesse e l'intera pubblica amministrazione.

Articolo 3 (Attuazione)

1. Le parti si avvalgono delle proprie strutture disponibili per l'attuazione del presente Protocollo.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo viene istituito un apposito Comitato avente il compito di individuare gli interventi prioritari da realizzare, le modalità di attuazione della collaborazione e promuovere opportune forme di raccordo per il perseguimento degli interventi specifici di cui all'art. 2. Il Comitato è composto da 6 membri pariteticamente designati da Ministero, Istat e Unioncamere.
3. Il Comitato svilupperà azioni mirate al coinvolgimento nell'iniziativa delle associazioni imprenditoriali, al fine di massimizzare la partecipazione delle imprese e realizzare servizi utili per queste ultime.

Articolo 4 (Durata)

1. Il presente protocollo ha durata fino al 31 dicembre 2011. Le parti si riservano la facoltà di rinnovo in forma scritta per la durata che verrà stabilita di comune accordo.

Articolo 5 (Risorse finanziarie)

1. Il presente protocollo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le parti si impegnano a sostenere gli oneri connessi alle attività di propria competenza.

Articolo 6
(Comunicazione e promozione)

1. Le parti curano azioni di comunicazione e promozione delle iniziative e dei risultati conseguiti, anche mediante la partecipazione congiunta ad eventi e manifestazioni di settore, sia in ambito nazionale che internazionale.

Roma, 11 maggio 2010

Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Renato Brunetta

Presidente Istat

Enrico Giovannini

Presidente Unioncamere

Ferruccio Dardanello